

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 27 APRILE 1967

#### Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani (U.N.C.E.M.)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Unione nazionale Comuni ed enti montani (UNCCEM), costituita nel 1952, è un'associazione che svolge compiti di integrazione dell'azione dello Stato in favore delle zone montane ed in particolare in favore degli enti associati ivi operanti.

Ad essa infatti aderiscono o possono aderire i Comuni considerati « montani » in base alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, le Amministrazioni provinciali, le Camere di commercio delle provincie aventi territori montani, i consorzi di bonifica montana e quelli di prevenzione, le aziende speciali ed i consorzi forestali, i consigli di valle, le comunità montane, i parchi nazionali, i consorzi di bacini imbriferi montani.

Gli scopi dell'UNCCEM sono sintetizzati dall'articolo 1 dello statuto e cioè:

a) promuovere l'attuazione organica di una politica montana che tenda alla restaurazione dell'economia delle zone di montagna e ne stimoli il progresso, al fine di

creare per i montanari condizioni di vita conformi ai principi di civiltà e di giustizia;

b) sollecitare e curare ricerche e studi diretti ad individuare per i singoli problemi della montagna le soluzioni da suggerire agli organi locali e governativi;

c) dare la possibile assistenza agli enti associati.

In ottemperanza agli obblighi statuari l'Unione, fin dalla sua fondazione, ha collaborato con l'Amministrazione forestale nel processo evolutivo della politica montana instaurata negli anni 1952-53; con i Comuni montani per favorire la costituzione degli organismi consortili previsti dalle diverse leggi e con tutti gli enti operanti in favore della montagna.

Sempre per i suoi fini statuari l'UNCCEM ha promosso e promuove convegni di studio ed attua ricerche nel campo dell'economia montana, sia sotto l'aspetto tecnico-economico che legislativo.

Particolare e sempre più assorbente compito dell'UNCCEM si dimostra l'attività di

assistenza esplicata a favore dei Comuni montani, sia per quanto attiene la consulenza nell'impostazione delle singole pratiche, sia per quanto attiene l'attività d'informazione e di aggiornamento, soprattutto a seguito della recente soppressione del Segretariato nazionale della montagna.

All'UNCEM, infine, è stata affidata la rappresentanza dell'Italia nella Commissione europea dei Comuni forestali e montani, costituita in seno al Consiglio dei Comuni d'Europa.

I finanziamenti con i quali l'UNCEM provvede al raggiungimento dei suoi scopi, sono costituiti dalle quote associative annue e da

eventuali contributi e proventi straordinari per l'attività da essa svolta.

Poichè tali quote sono contenute in misura assai modesta, data la povertà dei Comuni montani, con la legge 30 dicembre 1958, n. 1210, si ritenne opportuno concedere all'Unione nazionale Comuni ed enti montani un contributo di 30 milioni di lire.

Peraltro, attese le sempre maggiori attività svolte dall'UNCEM a favore dei Comuni e degli altri enti montani anche in conseguenza dell'avvenuta soppressione del Segretariato nazionale per la montagna, si ravvisa opportuno concedere all'Unione un ulteriore contributo straordinario di lire 50 milioni.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È autorizzata la spesa di 50 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani.

### Art. 2.

All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 1735 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.